

ALBERTO GERMANÒ*

ORCID: 0000-0003-4218-3143

L'art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana¹

1. Se Pitagora (6° secolo a.C.), che credeva nella trasmigrazione dell'anima umana in altro animale, consigliava ai suoi conterranei di non mangiare carne e invitava le pubbliche Autorità a non maltrattare gli animali², Aristotele

* Università La Sapienza, Roma, Italia.

¹ Ricordando i numerosi incontri nelle sedi fiorentine dell'IDAIC, prima in viale Matteotti, poi in via Lamarmora e quindi in via Dei Barucci, voglio onorare, con questo breve articolo, l'amico Roman Budzinowski nell'anno del suo pensionamento da docente dell'Università di Poznań, della cui Facoltà giuridica è stato anche il Preside. E di tali incontri io, che non so leggere il polacco delle sue varie opere, voglio ricordare un suo pensiero ricorrente perché lo ha espresso per scritto in italiano, in *Il futuro del diritto agrario. Alcune riflessioni*, pubblicato nel 3° fascicolo di "Agricoltura Istituzioni Mercati" del 2011. L'identità del diritto agrario è il motivo conduttore di tale scritto, una identità da riconoscere e, anzi, da proclamare negli anni successivi alla caduta del muro di Berlino del 1989 con conseguenze socio-politiche anche in Polonia. Una identità garantita dall'unità della materia che, pur nell'allargamento dei confini verso le legislazioni sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare e verso le disposizioni sul commercio dei prodotti e sullo sviluppo rurale, continua ad affondare le radici nella fase di produzione sulla terra che giustifica i "privilegi" accordati dallo Stato all'agricoltura rispetto agli altri settori dell'economia. La considerazione degli animali come esseri senzienti non è estranea allo studio di chi riscontra nell'oggetto del diritto agrario anche l'aspetto della multidiversità biologica dei vegetali e anche degli animali da tutelare nell'ambito del diritto agro-ambientale pur se, rispettivamente, non-coltivati e non-allevati, ma viventi, appunto, sulla terra, *focus* centrale di questa branca del diritto che è la materia del nostro appassionato e appassionante studio.

² Sulle argomentazioni di Pitagora v. P.P. Onida, *Dall'animale vivo all'animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra gli esseri animati*, "Diritto@Storia" 2008, n. 7.

(4° secolo a.C.) considerava gli animali come cose³. E l'insegnamento aristotelico secondo cui gli animali erano "cose", passò ai Romani che *res* li definirono, sia pure *res Mancipi*, perché come gli schiavi gli animali avevano un valore economico. Gaio, nelle sue *Institutiones*, proclamava che sono "*res Mancipi* gli animali che possono essere domati sul collo e sul dorso"⁴, benché Ulpiano sostenesse che vi erano regole – lo "ius naturale" – che la natura insegna a *tutti gli animali*, uomini e animali non-umani, per un'affinità fra tutti gli esseri animati, così come si ricava da istituti a loro comuni⁵ che denunciano come unica fosse la condizione giuridica di tutti gli esseri viventi: "unam omnium *animantium* condicionem iuris esse", per un "commune ius *animantium*".

Ancora dopo ventidue secoli il pensiero di Aristotele degli animali come "cose" e non già come "esseri animati" ai quali, secondo Ulpiano, fosse applicabile, come per gli uomini, lo stesso *ius naturale*, è evidente nel codice civile italiano del 1942 il cui art. 1496 sulla vendita di animali richiama le norme per la compravendita dei beni e quindi quelle sulla compravendita delle cose inerti⁶, mentre l'art. 527 del codice penale italiano del 1930 puniva, come contravvenzione nell'ambito dei reati avverso la pubblica moralità e il buon costume, i maltrattamenti degli animali, in una visione antropocentrica, dato che l'oggetto della tutela non era l'animale ma l'uomo il cui sentimento di pietà veniva offeso da atti crudeli verso gli animali.

Solo all'inizio del secolo scorso l'argomentazione sulla natura giuridica degli animali subisce un capovolgimento.

Allorché a livello internazionale la tutela delle specie animali rientra in quella della biodiversità – sicché tutte le varietà genetiche devono essere conservate in una prospettiva di realizzazione dei diritti dell'uomo – gli animali sono presi in considerazione quali soggetti con specifici diritti. Sono

³ È nell'*Etica Nicomachea* che Aristotele afferma: "Non v'è amicizia né legame di giustizia verso le cose prive di anima. E neppure vi sono verso un cavallo o un bue, né verso uno schiavo in quanto schiavo": v. M. Vegetti, *Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari e donne alle origini della razionalità scientifica*, Milano 1996, p. 31.

⁴ Gaio, *Institutiones*, 2. 14a: "mancipi sunt velut fundus in italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini".

⁵ Ulpiano, *Digesto* 1,1,1,3, affermava che "ius naturale est quod natura omnia animalia docuit". Esso "non [est] humani generis proprium, sed omnium animalia, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est". E infatti vi riscontriamo medesimi istituti: "Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio". La procreazione, l'educazione della prole, l'amore filiale sono i presupposti della *communio* tra gli uomini e gli animali non umani.

⁶ Ancora più chiaro era l'art. 417 del codice civile del 1865, secondo cui "sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o si muovono per propria forza, come gli *animali*, o vengano mossi da forza esteriore, come le cose inanimate [...]".

la Convenzione sulla diversità biologica di Rio del 1992⁷ e il Protocollo di Nagoya del 2010⁸ che determinano che nei successivi documenti gli animali cessino di essere considerati mero oggetto di conservazione per i loro caratteri di diversità biologica, per assumere il ruolo vivificante di elementi di sistemi zootecnici sostenibili ed economicamente efficienti. Gli animali diventano almeno *esseri animati*, come sosteneva Ulpiano.

Il diritto dell'Unione europea sulla tutela della biodiversità animale ha per presupposto il concetto scientifico di “razza” quale caratterizzazione di un essere sia dal punto di vista morfologico (in termini di caratteristiche fenotipiche) che dal punto di vista genetico (basato sui marcatori molecolari, ossia le sequenze di DNA)⁹, e nelle prime normative ha per oggetto le condizioni di allevamento, di trasporto e le modalità di macellazione degli animali¹⁰. Successivamente, in una politica di protezione ambientale e di mantenimento dell'ecosistema *anche tramite* la tutela degli animali destinati all'alimentazione umana, l'Unione intende garantire il loro benessere. Gli animali non sono più visti come mere merci di scambio e di consumo con i correlati problemi attinenti alla concorrenza sul mercato, ma come “beni ambientali” con riguardo (anche) alle tradizioni culturali e al patrimonio delle varie regioni dell'Europa, in una prospettiva giuridica, però, ancora antropocentrica¹¹. Così all'interno della PAC dapprima il Reg. 1259/1999 e poi i Reg. 1305, 1306 e 1307 del 2013 stabiliscono, a vantaggio della biodiversità, regimi di sostegno, misure agroambientali, misure sullo sviluppo rurale

⁷ Nella Convenzione di Rio la conservazione delle risorse biologiche è intesa come “common concern of humankind”, sicché – pur affermato il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse genetiche – si prevede un regime di libero accesso ad esse, con l'obbligo, a carico degli utilizzatori, di una equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro sfruttamento commerciale, in tal modo riconoscendo una ricompensa per l'uso dei saperi tradizionali e “difendendo” le comunità indigene originarie che sono riuscite, nei secoli, a ottenere, con incroci e ibridazioni, uno specifico germoplasma e a preservarlo. Cfr. “La tutela delle conoscenze tradizionali delle comunità autoctone” in A. Germanò, E. Rook Basile, *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, Torino 2010, pp. 135–145.

⁸ Il Protocollo di Nagoya insiste sull'obbligo internazionale di condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo della “traditional knowledge associated with genetic resources”. Nel frattempo viene elaborato il concetto di “livestock keepers' rights” per la conservazione delle razze locali, con una serie di indicazioni dirette ad aiutare gli allevatori nello svolgimento della loro attività, con l'effetto di conservare la varietà delle razze e di migliorare con il loro allevamento le opportunità di vita nelle zone rurali.

⁹ Tra i fini della nuova legislazione europea compare anche quello del valore delle razze locali quali “testimoni” delle tradizioni agricole delle popolazioni di specifici luoghi.

¹⁰ Così la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del 1978 e la successiva direttiva 98/58/CE sulla detta protezione.

¹¹ V., ad esempio, la Comunicazione sulla strategia comunitaria per la diversità biologica del 1998.

e organizzazioni comuni di mercato con componenti ambientali, non limitati all'aspetto vegetale dell'agricoltura, ma estesi a quello animale. Mentre già dalla direttiva "uccelli" (dir. 79/409, poi dir. 2009/147) e da quella "habitat" (dir. 92/43) concernenti la protezione e la conservazione di singole specie animali e vegetali, il panorama, cioè, si era allargato a misure agroambientali idonee a sostenere la diversità genetica in agricoltura. I pagamenti diretti agli agricoltori sono subordinati al rispetto di norme ambientali tra cui anche il benessere animale (è la c.d. *condizionalità*), mentre i programmi di sviluppo ambientale incoraggiano, con ricompense, gli agricoltori a preservare le razze animali. Ma al benessere animale è dato un rilievo soltanto eventuale se il Reg. 178/2002 lo richiama come interesse mediato rispetto alla vita e salute degli uomini e rispetto agli stessi interessi commerciali dei consumatori¹².

Il punto fondamentale di svolta si ha con il Trattato di Lisbona del 2007, allorquando nell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si afferma che gli animali sono "esseri senzienti", sono capaci, cioè, di sensazioni, sono capaci di sentire piacere e dolore¹³.

2. È comune esperienza che il ron ron del gatto è conseguenza delle coccole che gli facciamo; così come lo scodinzolare del cane e le sue linguare sono conseguenza del fatto che il suo padrone ne sta accettando le feste con abbracci e baci. Le fusa del gatto e lo scodinzolare e le linguare del cane sono espressione di una sensazione di piacere, sono manifestazione del ben-essere che tali animali avvertono e "sentono". Ma se sentono "piacere" è, allora, certamente vero che sono capaci di vivere anche un "mal-essere", di sentire un dolore.

¹² L'art. 5.1 del Reg. 178/2002 recita: "1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, *tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali*, della salute vegetale e dell'ambiente". Si noti, però, che nell'art. 22.3 dello stesso Reg. 178/2002 l'avverbio "eventualmente" non compare, quando tra i compiti affidati all'EFSA si dice che "L'Autorità contribuisce ad un livello elevato di tutela e della salute umana e a tal fine *tiene conto della salute e del benessere degli animali*, della salute dei vegetali e dell'ambiente, nel quadro del funzionamento del mercato interno".

¹³ L'art. 13 del TFUE recita: "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto *esseri senzienti* [...]". E il 7° considerando del Reg. 2017/625 sui controlli ufficiali spiega: "L'articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili". Si noti la precisazione secondo cui gli animali devono essere trattati "umanamente".

Il riconoscimento degli animali come “esseri senzienti” introduce nel linguaggio giuridico un nuovo paradigma¹⁴; ora gli animali hanno “conquistato” un *ruolo proprio*, non sono considerati in ragione del sentimento umano verso di loro, sono portatori di proprie situazioni giuridiche, di propri valori che vanno tutelati di per sé stessi. Si avverte così e pienamente il ribaltamento della prospettiva: ora gli animali non sono “cose”, né tanto meno cose inerti¹⁵. Ora non si dà rilievo agli animali perché le loro carni sono alimenti per gli uomini o perché contribuiscono, con la loro biodiversità, a garantire l'ecosistema: ora *tutti* gli animali sono da rispettare e tutelare, non possono essere sottoposti a sofferenze inutili.

3. Precedentemente al Trattato di Lisbona e al suo art. 13, l'Italia era intervenuta, con la legge del 20 luglio 2004 n. 189, a introdurre nel Libro secondo del Codice penale sui “delitti in particolare” un nuovo titolo, il IX-bis, rubricato “Delitti contro il sentimento degli animali”. Benché la formula del titolo risenta della ricostruzione antropocentrica dell'art. 427 del codice penale del 1930 sui maltrattamenti degli animali che venivano puniti se offendevano il sentimento umano, il comma 1 del nuovo art. 544-ter, rubricato “maltrattamento di animali” recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”¹⁶. L'integrità psico-fisica dell'animale è ciò che viene tutelato, e che ora risulta tutelata direttamente dal nostro codice penale, quasi in una preventiva attuazione di quanto ha poi disposto l'art. 13 del TFUE.

4. Nel cassone del veicolo Mitsubishi di tali Ma. Je e Ch. An. erano stati trovati tre caprioli, di cui uno ancora vivo e scalciante, in condizioni dalle quali si desumeva che poco prima erano stati abbattuti con colpi di arma da fuoco. Con riguardo al capriolo ancora vivo ma ferito, veniva contestato il delitto di cui all'art. 544-bis del codice penale ai due cacciatori per averlo sottoposto a sevizie insopportabili considerate le sue caratteristiche eto-

¹⁴ Così F. Albisinni, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti* (al momento ancora inedito).

¹⁵ Cfr. F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino 2005.

¹⁶ Il trattamento sanzionatorio è stato così innalzato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 4 novembre 2012 n. 201. Un nuovo art. 544-bis punisce, invece, l'uccisione di animali. Il vecchio art. 727 ora è rubricato “abbandono di animali” e punisce fra l'altro, al comma 2, “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Vi è, ora, una nuova contravvenzione quella prevista dall'art. 727-bis che punisce l'“uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”.

logiche, avendolo rinchiuso, ferito, all'interno del cassone del veicolo. In sostanza si addebitava ai due cacciatori di non avere dato il colpo di grazia al capriolo, quell'intervento finale nei confronti di chi è gravemente ferito, quell'atto di pietà che veniva inferto a un combattente ferito sul campo di battaglia, al fine di evitargli le sofferenze di una lunga agonia.

È comune esperienza, quanto meno per letture di racconti o per pellicole cinematografiche, che al cavallo gravemente azzoppato o che, per una rovinosa caduta, si è rotta la schiena viene dato il colpo di grazia per non farlo continuare a soffrire. E di regola si avverte che anche in questo caso il colpo finale di arma da fuoco che ammazza il cavallo è un doveroso atto di pietà da parte del cavaliere verso il "suo" animale che, in modo generoso, l'ha portato sul dorso e gli ha fatto godere lo sferzo del vento prodotto con il galoppo.

Ma siffatta considerazione sembrerebbe essere limitata agli animali domestici, per i quali, appunto, la domestichezza ha dato luogo a un rapporto reciproco di piacevoli momenti. Nei romanzi e nei film non si è mai pensato di raccontare o di far vedere colpi di grazia agli animali selvatici. Invece, il Tribunale di Aosta, poi la Corte d'appello di Torino e, infine, la Cassazione italiana – con la sentenza 27 ottobre 2020 n. 29816 – ha applicato l'art. 544-ter del codice penale nel caso, appunto, di un capriolo ferito e non-graziato con un colpo finale che avesse cessato di farlo soffrire.

La Corte di cassazione spiega che la norma è volta a proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel rispetto del principio di evitare all'animale inutili crudeltà e ingiustificate sofferenze. Nel caso di specie il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. sussisteva perché "all'animale era stata inflitta una non necessaria e inutile sofferenza conseguente alla mancata uccisione con un colpo di grazia che, se prontamente intervenuto, avrebbe impedito ulteriori sofferenze all'animale, che era stato rinchiuso, ancora in vita, all'interno del cassone del veicolo che lo trasportava, così sottoponendolo a sevizie insopportabili".

BIBLIOGRAFIA

- Albisinni F., *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti* (al momento inedito).
- Budzinowski R. (2011), *Il futuro del diritto agrario. Alcune riflessioni*, "Agricoltura Istituzioni Mercati" n. 3.
- Gaio, *Institutiones*, 2.14°.
- Germanò A., Rook Basile E. (2010), *La tutela delle conoscenze tradizionali delle comunità autoctone*, in: A. Germanò, E. Rook Basile, *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, Torino.

- Onida P.P. (2008), *Dall'animale vivo all'animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra gli esseri animati*, "Diritto@Storia" n. 7.
- Rescigno F. (2005), *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino.
- Ulpiano, *Digesto*, 1,1,1,3.
- Vegetti M. (1996), *Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari e donne alle origini della razionalità scientifica*, Milano.

**ARTICLE 13 TFEU AND THE PROTECTION OF ANIMALS
AS SENTIENT BEINGS:
A JUDGMENT OF THE ITALIAN COURT OF CASSATION
(CRIMINAL DIVISION)**

Summary

Animals, considered as "things" by Aristotle, "*res Mancipi*" by the Romans and "goods" by the Italian Civil Code of 1942, are defined in Article 13 of the 2007 Treaty on the Functioning of the European Union as "sentient beings," beings capable of feeling pleasure and pain. The case concerns a deer wounded by a gunshot, which, still alive and writhing, was placed on the load bed of a vehicle. The Italian Supreme Court found that by doing so the hunter committed an offence under Article 544 of the Penal Code and adjudicated a penalty on the hunter for failing to kill the animal by a final blow to put an end to its suffering and agony.

Keywords: animals, sentient beings, unnecessary suffering, Italian Penal Code, offence

**L'ART. 13 TFUE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI COME ESSERI SENZIENTI:
UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE ITALIANA**

Riassunto

Gli animali, considerati "cose" da Aristotele, "*res Mancipi*" dai Romani e "beni" dal codice civile italiano del 1942, vengono definiti "esseri senzienti" dall'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2007, cioè capaci di sentire piacere e dolore. Un capriolo ferito da un colpo di fucile venne messo, ancora vivo e scalciante, nel cassone di un veicolo. La Cassazione italiana ritiene che la fattispecie costituisca il delitto previsto dall'art. 544-ter del codice penale e punisce il cacciatore perché non ha dato il colpo di grazia all'animale per porre fine alle sue sofferenze e alla sua agonia.

Parole chiave: animali, esseri senzienti, sofferenze inutili, codice penale italiano, delitto